III lezione

Contenuti della III lezione

Gli obblighi del committente dell'opera
Il progettista e la sicurezza
La nomina dei Coordinatori
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri
La Notifica preliminare
Il Direttore dei Lavori e l'ufficio di Direzione Lavori

Ing. Renzo Simoni
cell 3474188058
mail renzos.ts@libero.it

"Quando si parla di sicurezza si parla di individui. Mica si fa male la betoniera … "

Le figure del cantiere

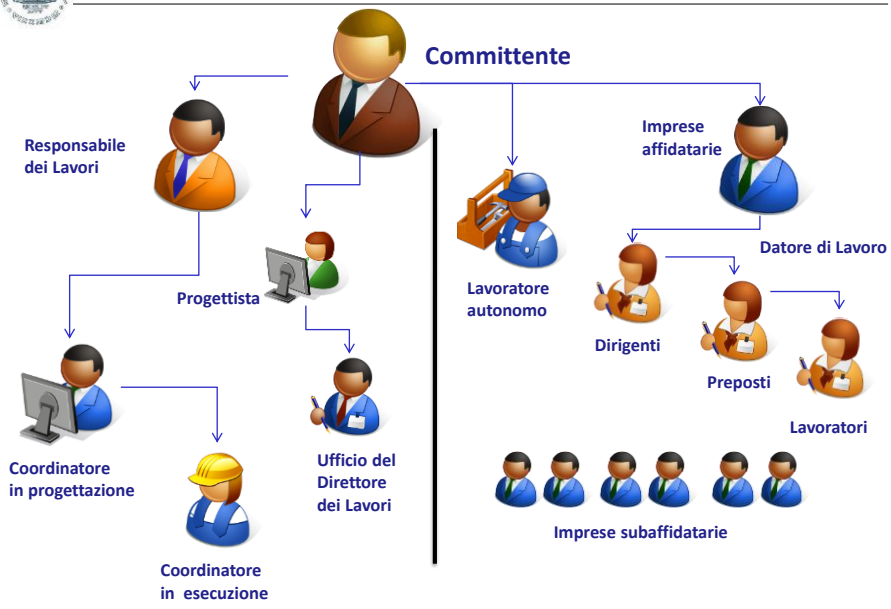

I compititi fondamentali del Committente

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 1

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, nelle FASI DI PROGETTAZIONE dell'opera, SI ATTIENE AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA di cui all'articolo 15 …

D.Lgs 81/08
Art. 15
Comma 1

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

I "Requisiti" per una corretta progettazione della sicurezza

che cosa vuol dire al fine di un Piano di Sicurezza:

b) LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI e, ove ciò non sia possibile, LA LORO RIDUZIONE AL MINIMO in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) IL RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, nella CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO, nella SCELTA DELLE ATTREZZATURE e nella DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO E PRODUZIONE, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 1

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, *si attiene ai principi e alle misure generali di tutela* di cui all'articolo 15, *in particolare:*

a) AL MOMENTO DELLE SCELTE ARCHITETTONICHE, TECNICHE ED ORGANIZZATIVE, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) ALL'ATTO DELLA PREVISIONE DELLA DURATA DI REALIZZAZIONE di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Il Coordinatore in Progettazione

D.Lgs 81/08
Art. 91
Comma 1

b-bis) *COORDINA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1*

(come modificato dalla Legge 88/2009 del 07/07/09 in vigore dal 27/07/09)

Dovrò quindi prevedere in qualità di Committente una riunione nella quale prendo atto che i miei professionisti hanno tenuto conto nelle fasi di progettazione di questa mia esigenza

Vi è una fase preliminare alla progettazione che vede impegnati:

Prima riunione di coordinamento promossa dal Responsabile dei Lavori

Committente o Responsabile dei Lavori
(si attiene)

Progettista
(attua)

Coordinatore in Progettazione
(coordina)

è opportuno che questa fase sia relazionata per iscritto

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 1-bis

Per i LAVORI PUBBLICI l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene NEL RISPETTO DEI COMPITI ATTRIBUITI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AL PROGETTISTA.

D.Lgs 163/06
Art. 119
Comma 1

La *ESECUZIONE* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, *È DIRETTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO* o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 2

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, nella fase della PROGETTAZIONE dell'opera, PRENDE IN CONSIDERAZIONE i documenti di cui ***all'articolo 91, co. 1, lettere a) e b)***.

PSC

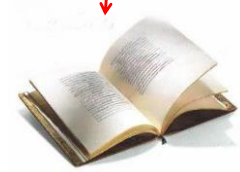

Fascicolo

D.Lgs 81/08
Art. 91
Comma 1

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il ***PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO*** di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

CHECK LIST di controllo

b) predispone un ***FASCICOLO*** adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

D.Lgs 81/08
Art. 91
Comma 2

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Le responsabilità del R.L. nei confronti dei Coordinatori

D.Lgs 81/08
Art. 93
Comma 2

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, NON ESONERA IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VERIFICA dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, co. 1, e 92, co. 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Le responsabilità del R.L. vengono diminuite dalla provata verifica

Devo quindi attrezzarmi come Responsabile dei Lavori per istituire un controllo delle attività dei Coordinatori.
Tale controllo non deve essere né troppo invasivo né troppo superficiale!

ATTENZIONE !!

Sanzioni per i Committenti ed i Responsabili dei Lavori

D.Lgs 81/08
Art. 157
comma 1

1. Il committente o il RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda **da 1.228,50 a 5.896,84 €** per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, co. 2, e 100,comma 6-bis;

La mancanza di un sistema di verifica dell'operato del CSE può costare al Committente *1.474,21* euro !!!!

D.Lgs 81/08
Art. 22
Comma 1

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti *rispettano i principi generali di prevenzione* in materia di salute e sicurezza sul lavoro *al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*

D.P.R. 207/10
Art. 18
Comma 1

PROGETTO PRELIMINARE

1. La RELAZIONE ILLUSTRATIVA, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

b) la DESCRIZIONE dell'intervento da realizzare;

c) l'esposizione della FATTIBILITÀ dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli EVENTUALI VINCOLI di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura INTERFERENTI sulle aree o sugli immobili interessati;

g) le INDICAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

D.P.R. 207/10
Art. 17
Comma 2

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO PRELIMINARE
(art. 15 e 16, D.P.R. n. 554/1999)

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al co. 1, lettera f), sono i seguenti:

f) PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA CON I CONTENUTI MINIMI DI CUI AL COMMA 2

D.P.R 207/10
Art. 25
Comma 2

PROGETTO DEFINITIVO

2. In particolare la RELAZIONE:

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ED AL PROGETTO DELLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE MEDESIME;

D.P.R. 207/10
Art. 26
Comma 1

PROGETTO DEFINITIVO – RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDRAULICA

a. RELAZIONE GEOLOGICA: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, NONCHÉ IL CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA.

d. RELAZIONE GEOTECNICA: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. ….

Le relazioni del Progettista con la sicurezza

D.P.R. 207/10
Art. 24
Comma 2

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO

Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

n) AGGIORNAMENTO del documento contenente le PRIME INDICAZIONI e disposizioni per la stesura dei PIANI DI SICUREZZA;

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. 207/10
Art. 34
Comma 1

1. LA RELAZIONE GENERALE del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e PER IL CONSEGUIMENTO E LA VERIFICA DEI PRESCRITTI LIVELLI DI SICUREZZA E QUALITATIVI.

D.P.R. 207/10
Art. 38
Comma 1

1. Il PIANO DI MANUTENZIONE è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

D.P.R. 207/10
Art. 33
Comma 1

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 35, D.P.R. n. 554/1999)

1. IL PROGETTO ESECUTIVO COSTITUISCE LA INGEGNERIZZAZIONE DI TUTTE LE LAVORAZIONI e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. **IL PROGETTO ESECUTIVO È COMPOSTO DAI SEGUENTI DOCUMENTI**, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

……

f) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

……

D.P.R. 207/10
Art. 39
Comma 1

L'art. 41 del D.P.R. 554/1999 è stato rivisto alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed in particolare dell'allegato XV che esprime i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza.

Il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è REDATTO SECONDO QUANTO PREVISTO NELL' ALLEGATO XV AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. *La stima del costi della sicurezza derivanti dall' attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all' art. 16, co. 1, punto a.2) (n.d.r. Quadri economici: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).*

D.P.R. 207/10
Art. 39
Comma 2

2. I CONTENUTI del piano di sicurezza e di coordinamento sono il RISULTATO DI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE CONFORMI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, SECONDO QUANTO RIPORTATO NELL'ALLEGATO XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi.

In particolare la **RELAZIONE TECNICA**, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI in riferimento all' area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o del lavoratori autonomi.

D.P.R. 207/10
Art. 43
Comma 3

3. Il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le MODALITÀ DI ESECUZIONE e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, L'ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, IL COMMITTENTE, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, DESIGNA il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.

Attenzione all'anomalia dei LL.PP. ove, se il coordinatore è un professionista esterno, la scelta è in funzione di modalità di gara stabilite, in molti casi, da un altro ufficio.

Il nuovo Regolamento, sancita la corrispondenza tra RUP e RL (art. 10, co. 2), tiene conto di tale anomalia.

D.P.R 207/10
Art. 10
Comma 3

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, *nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,* salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93 , comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) RICHIEDE LA NOMINA del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l 'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, IL COMMITTENTE, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, DESIGNA il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, prima dell'affidamento dei lavori, DESIGNA il COORDINATORE PER LA ESECUZIONE.

Sanzioni per i Committenti ed i Responsabili dei Lavori

D.Lgs 81/08
Art. 157
comma 1

1. Il committente o il RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda **da 3.071,27 a 7.862,44 €** per la violazione dell' art. 90, commi 3, 4 e 5

Non nominare un Coordinatore costa 1.965,61 €

Quanto costa nominare un Coordinatore ?????

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

3. NEI CANTIERI IN CUI È PREVISTA LA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE ESECUTRICI, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. NEI CANTIERI IN CUI È PREVISTA LA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE ESECUTRICI, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione.

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

i-bis) IMPRESA ESECUTRICE: impresa che ESEGUE UN'OPERA o parte di essa IMPEGNANDO proprie risorse umane e materiali;

Attenzione al nuovo concetto di Impresa Affidataria

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

i) **IMPRESA AFFIDATARIA**: impresa **TITOLARE DEL CONTRATTO** di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **PUÒ AVVALERSI DI** imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso di Consorzi

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

i) **IMPRESA AFFIDATARIA**: …..Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un **CONSORZIO TRA IMPRESE** che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, **ANCHE PRIVO DI PERSONALE** deputato alla esecuzione dei lavori, **L'IMPRESA AFFIDATARIA È L'IMPRESA CONSORZIATA ASSEGNATARIA** dei lavori oggetto del contratto di appalto **INDIVIDUATA DAL CONSORZIO** nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, **QUELLA INDICATA NELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI COME AFFIDATARIA**, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE,** designa il coordinatore per la progettazione.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, **PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI,** designa il coordinatore per la esecuzione.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per la esecuzione.**

Nei cantieri in cui è **PREVISTA** la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea …

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 5

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, **DOPO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A UN'UNICA IMPRESA,** l'esecuzione dei lavori o di parte di essi **SIA AFFIDATA A UNA O PIÙ IMPRESE.**

E' CONCESSO RIMEDIARE A PREVISIONI ERRATE !!!

Quando debbono essere nominati

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più IMPRESE ESECUTRICI, anche non contemporanea …

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

i-bis) IMPRESA ESECUTRICE: impresa che esegue UN'OPERA o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Il concetto di opera

D.Lgs 163/06
Art. 3
Comma 8

Art. 3 - *DEFINIZIONI*

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

……

8. ……. Per «**OPERA**» si intende il RISULTATO di un INSIEME DI LAVORI, che di per sé esplichi una FUNZIONE ECONOMICA o TECNICA.

Le **OPERE** comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Attenzione poi che

D.Lgs 81/08
Allegato. XVII
Punto 01

Le IMPRESE AFFIDATARIE dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno IL NOMINATIVO del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, CON LE SPECIFICHE MANSIONI, INCARICATI PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 97.

D.Lgs 81/08
Art. 97
Comma 1

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **VERIFICA LE CONDIZIONI DI SICUREZZA** dei lavori affidati e L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

D.Lgs 81/08
Art. 97
Comma 2

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, SONO RIFERITI ANCHE AL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.

Infine i lavoratori autonomi

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

d) LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

I LAVORATORI AUTONOMI NON REDIGONO IL POS

D.Lgs 81/08
Art. 96
Comma 1

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

……

g) redigono il *piano operativo di sicurezza* di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)

IL COORDINATORE IN PROGETTAZIONE

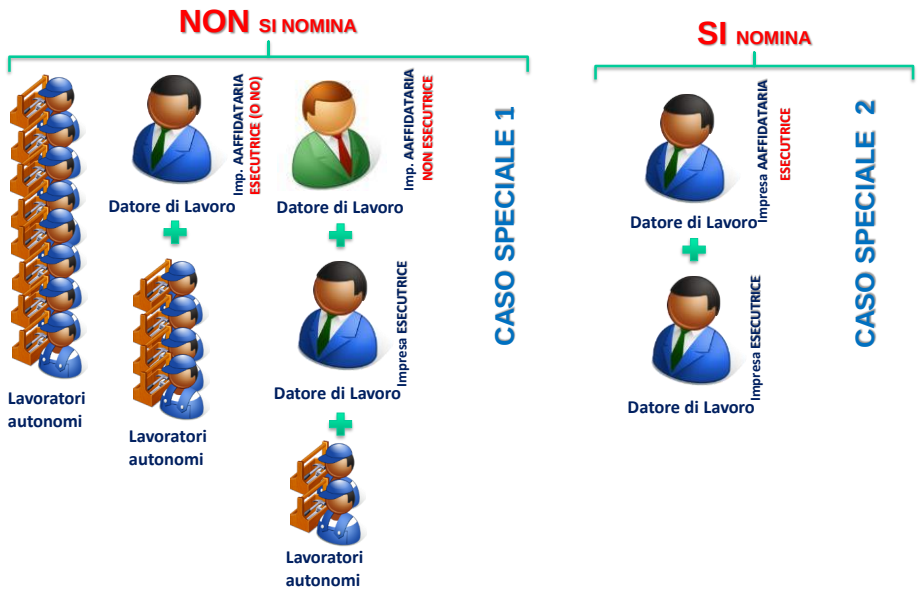

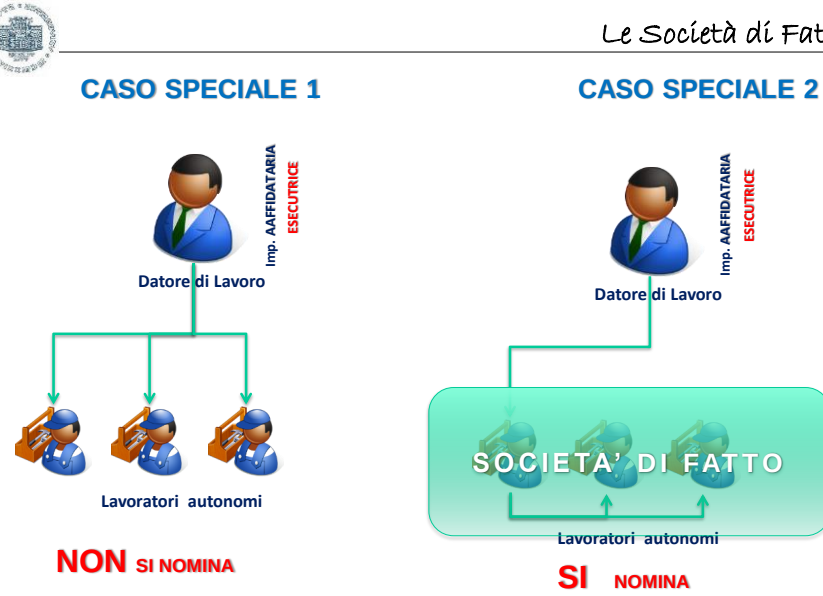

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, **IL COMMITTENTE**, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, **O IL RESPONSABILE DEI LAVORI**, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **DESIGNA il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.**

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, **ANCHE NON CONTEMPORANEA …**

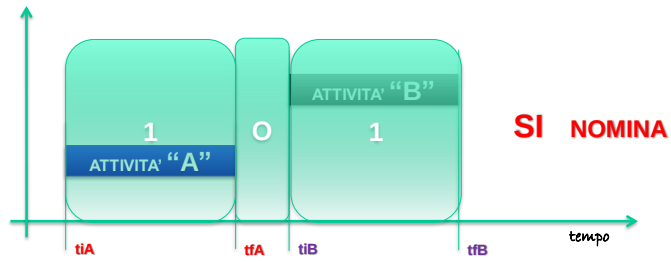

IL COORDINATORE IN ESECUZIONE

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, **IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI**, prima dell'affidamento dei lavori, **DESIGNA** il **COORDINATORE PER LA ESECUZIONE.**

Quando ?

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il Coordinatore in Esecuzione

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, **CHE NON PUÒ ESSERE IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI O UN SUO DIPENDENTE O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DA LUI DESIGNATO.**

Il Coordinatore in Esecuzione

D.Lgs 81/08
Art. 89
Comma 1

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. **LE INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO NON OPERANO IN CASO DI COINCIDENZA FRA COMMITTENTE E IMPRESA ESECUTRICE;**

I TEMPI DEL COMMITTENTE

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NOMINA IL COORDINATORE IN PROGETTAZIONE

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NOMINA IL COORDINATORE IN ESECUZIONE

Ricordiamoci poi che, come già visto

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 3

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NOMINA IL COORDINATORE IN PROGETTAZIONE

NO

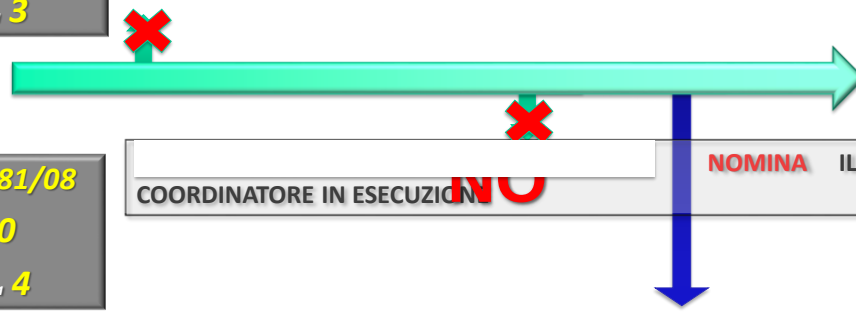

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 4

NOMINA IL COORDINATORE IN ESECUZIONE

NO

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 5

5. La disposizione di cui al COMMA 4 si applica anche nel caso in cui, DOPO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A UN'UNICA IMPRESA, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi SIA AFFIDATA A UNA O PIÙ IMPRESE.

Il Committente può fare il Coordinatore

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 6

6. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, **HA FACOLTÀ DI SVOLGERE** le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 8

8. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI **HA FACOLTÀ DI SOSTITUIRE** in qualsiasi momento, **ANCHE PERSONALMENTE**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

Chi può fare il Coordinatore

D.Lgs 81/08
Art. 98
Comma 1

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

LAUREA MAGISTRALE ovvero LAUREA SPECIALISTICA	ARCHITETTURA INGEGNERIA SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE	**Corso 120 ore** **1 anno di comprovata attività nel settore delle costruzioni** Aggiornamento quinquennale di 40 ore dalla data di conseguimento del primo attestato
LAUREA (triennale)	Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale Lauree in Ingegneria dell'Informazione Lauree in Ingegneria Industriale Lauree in Scienze dell'Architettura Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia	**Corso 120 ore** **2 anno di comprovata attività nel settore delle costruzioni** Aggiornamento quinquennale di 40 ore dalla data di conseguimento del primo attestato
DIPLOMA	GEOMETRA PERITO INDUSTRIALE PERITO AGROTECNICO PERITO AGRARIO	**Corso 120 ore** **3 anni di comprovata attività nel settore delle costruzioni** Aggiornamento quinquennale di 40 ore dalla data di conseguimento del primo attestato

ATTENZIONE poi che

D.Lgs 81/08
Art. 100
Comma 4

4. I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del **piano di sicurezza e di coordinamento** e del **piano operativo di sicurezza** ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 7

7. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori COMUNICA alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

TALI NOMINATIVI SONO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE.

ATTENZIONE !!

Sanzioni per i Committenti ed i Responsabili dei Lavori

D.Lgs 81/08
Art. 157
comma 1

1. Il committente o il RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI:

c) con la sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, COMMI 7 e 9, lettera c), 101, comma 1,primo periodo.

La mancata comunicazione dei nominativi dei Coordinatori può costare 552,83 euro.

Per questo è necessario incaricare il Coordinatore in Esecuzione (nel disciplinare d'incarico) o il Direttore dei Lavori di espletare questi compiti !!

Il cartello di cantiere

Il D.P.R. 380/2001, all'art. 27, comma 4 prescrive l'***obbligo di esposizione*** del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Nel caso di ***lavori privati*** le ***dimensioni del cartello*** sono stabilite dal capitolato speciale d'appalto, nel caso di ***lavori pubblici*** sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.

Prescrizioni normative per i ***contenuti*** del cartello di cantiere

- art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;

- art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;

- ART. 90, COMMA 7 DEL D.LGS. 81/2008 PRESCRIVE L'INDICAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il cartello di cantiere

Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l'impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimità dell'accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare:

– il tipo di opere da realizzare;
– l'importo delle opere da realizzare;
– le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
– gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
– LA STAZIONE APPALTANTE (NOME ED INDIRIZZO LEGALE);
– L'IMPRESA O LE IMPRESE ESECUTRICI (NOME ED INDIRIZZO LEGALE);
– LE EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI (ANCHE DI IMPIANTI TECNICI);
– il nome del progettista architettonico;
– il nome del progettista delle strutture;
– il nome del progettista degli impianti;
– il nome del direttore dei lavori;
– il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
– IL NOME DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (IN MATERIA DI SICUREZZA);
– IL NOME DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (IN MATERIA DI SICUREZZA);
– il nome del direttore di cantiere;
– i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di ***appalti pubblici*** devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:

- scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e ONERI SICUREZZA;
- categorie di lavoro eseguite;
- ribasso d'asta;
- responsabile del procedimento;
- durata dei lavori.

COMUNE DI _____ PROV. DI _____

LAVORI DI _____
CONCESSIONE N. _____ DEL _____
PROPRIETARIO _____
PROGETTISTA _____
COMMITTENTE _____
DIRETTORE DEI LAVORI _____
DIREZIONE CANTIERE _____
ASSISTENTE TECNICO _____
RESPONSABILE della SICUREZZA _____
COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____
COORDINATORE DEI LAVORI _____
CALCOLATORE STATICO _____
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____
IMPRESA DI COSTRUZIONE _____
SUBAPPALTI _____
IMPIANTO ELETTRICO _____
IMPIANTO IDRAULICO _____
IMPIANTO GAS METANO _____
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____
N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____
IMPORTO LAVORI _____
INIZIO LAVORI _____ FINE LAVORI _____

Sappiamo già che:

D.Lgs 81/08 Art. 89 Comma 1

l) **IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

D.Lgs 81/08 Art. 90 Comma 9

9. **Il committente o il responsabile dei lavori**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) VERIFICA l'idoneità tecnico-professionale delle imprese **AFFIDATARIE**, delle imprese **ESECUTRICI** e dei **LAVORATORI AUTONOMI** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **ALL'ALLEGATO XVII**.

Sanzioni per i Committenti ed i Responsabili dei Lavori

D.Lgs 81/08
Art. 157
comma 1

1. Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 € per la violazione degli ARTICOLI 90, COMMA 9, LETTERA A), 93, comma 2, e 100,comma 6-bis;

La mancata verifica della idoneità tecnico-professionale può costare 1.474,21 euro.

Per la affidataria o le subappaltatrici, tutto semplice, ma per tutte quelle imprese o i lavoratori autonomi introdotti "clandestinamente" in cantiere perché non avvalersi di chi in cantiere ci deve stare ?

D.Lgs 81/08
All. XVII
Punto 1

1. Ai fini della VERIFICA dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le IMPRESE ESECUTRICI nonché le imprese AFFIDATARIE, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno ESIBIRE al COMMITTENTE o al responsabile dei lavori almeno:

a) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo

c) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) DICHIARAZIONE di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all 'articolo 14 del presente Decreto Legislativo

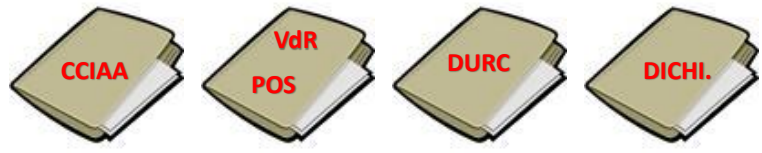

D.Lgs 81/08
All. XVII
Punto 2

2. I LAVORATORI AUTONOMI dovranno esibire almeno:

a) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) SPECIFICA DOCUMENTAZIONE attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) ELENCO DEI DISPOSITIVI di protezione individuali in dotazione

d) ATTESTATI inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo

e) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

D.Lgs 81/08
All. XVII
Punto 3

3. In caso di SUBAPPALTO il datore di lavoro dell'impresa AFFIDATARIA verifica l'idoneità tecnico professionale dei SUB APPALTATORI con gli STESSI CRITERI di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

La verifica semplificata nei piccoli cantieri

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 9

9. Il **COMMITTENTE** o il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) **VERIFICA** l'idoneità tecnico-professionale delle imprese **AFFIDATARIE**, delle imprese **ESECUTRICI** e dei **LAVORATORI AUTONOMI** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**ALLEGATO XVII**.

Nei CANTIERI la cui ENTITÀ presunta è INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO e i cui lavori NON COMPORTANO rischi particolari di cui all'allegato XI , il REQUISITO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE si CONSIDERA SODDISFATTO mediante PRESENTAZIONE da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, industria e artigianato e del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, CORREDATO da AUTOCERTIFICAZIONE in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'All. XVII;

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 9

9. Il **COMMITTENTE** o il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

b) **CHIEDE** alle imprese ESECUTRICI una DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, distinto per qualifica, CORREDATA dagli estremi delle DENUNCE dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle CASSE EDILI, nonché una DICHIARAZIONE RELATIVA al CONTRATTO COLLETTIVO stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Ancora sulla Verifica dell'Idoneità Tecnico-Professionale

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 9

9. Il **COMMITTENTE** o il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo :

b) ……. Nei **CANTIERI** la cui entità presunta è **INFERIORE A 200 UOMINIGIORNO** e i cui lavori **NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI** di cui all'allegato **XI**, il **REQUISITO** di cui al periodo che precede **SI CONSIDERA SODDISFATTO** mediante **PRESENTAZIONE** da parte delle imprese **DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e **DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO**;

Ancora sulla Verifica dell'Idoneità Tecnico-Professionale

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 9

9. Il **COMMITTENTE** o il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo :

c) **TRASMETTE** ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99, IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, E UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A) E B).

Sanzioni per i Committenti ed i Responsabili dei Lavori

D.Lgs 81/08
Art. 157
comma 1

1. Il committente o il RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI:

c) con la sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 548 a 1.972,80 € per la violazione degli articoli 90, COMMI 7 e 9, LETTERA C), 101, comma 1,primo periodo.

La mancata trasmissione costa 552,83 euro !!!

D.L. 185/08
Art. 16 bis
Comma 10

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, LE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE ACQUISISCONO D'UFFICIO, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI, IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.

La Notifica Preliminare

D.Lgs 81/08
Art. 99
Comma 1

1. Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI, prima dell'inizio dei lavori, TRASMETTE ALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO nonchè, *limitatamente ai lavori pubblici,* AL PREFETTO territorialmente competenti la ***NOTIFICA PRELIMINARE*** elaborata conformemente ALL'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

La Notifica Preliminare

D.Lgs 81/08
Art. 99
Comma 1

a) CANTIERI di cui all'articolo 90, COMMA 3;

b) CANTIERI che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, RICADONO nelle categorie di cui alla lettera a) PER EFFETTO DI VARIANTI SOPRAVVENUTE in corso d'opera;

c) CANTIERI in cui OPERA UN'UNICA IMPRESA la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a DUECENTO UOMINI - GIORNO.

D.Lgs 81/08
All. XII
Comma 1

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome, cognome, cod. fiscale, indirizzo, n. telefono).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome, cognome, cod. fiscale, indirizzo, n. telefono).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, cod. fiscale, indirizzo, n. telefono).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell 'opera (nome, cognome, cod. fiscale, indirizzo, n. telefono).
8. Data PRESUNTA d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata PRESUNTA dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo PRESUNTO dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero PREVISTO di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo PRESUNTO dei lavori (€).

D.Lgs 81/08
Art. 99
Comma 1

2. Copia della notifica deve essere A F F I S S A in maniera visibile presso il cantiere e C U S T O D I T A a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

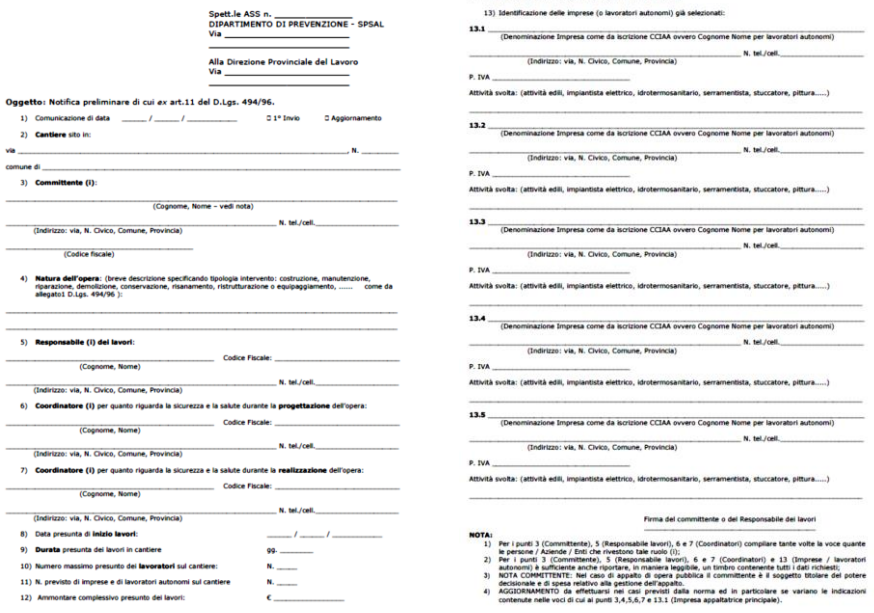

Comunicazione art. 27 D.Lgs. 626/94 – Regione FVG – approvato seduta 05/09/2006

Spett.le ASS n. _____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPSAL
Via _____

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Via _____

Oggetto: Notifica preliminare di cui *ex* art.11 del D.Lgs. 494/96.

1) Comunicazione di data ____ / ____ / _____ ☐ 1° Invio ☐ Aggiornamento
2) **Cantiere** sito in:
via _____, N. _____
comune di _____
3) **Committente (i)**:
_____ (Cognome, Nome – vedi nota)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
_____ (Codice fiscale)
4) **Natura dell'opera**: (breve descrizione specificando tipologia intervento: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, ... come da allegato1 D.Lgs. 494/96):
_____
_____
5) **Responsabile (i) dei lavori**:
_____ Codice Fiscale: _____ (Cognome, Nome)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
6) **Coordinatore (i)** per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la **progettazione** dell'opera:
_____ Codice Fiscale: _____ (Cognome, Nome)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
7) **Coordinatore (i)** per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la **realizzazione** dell'opera:
_____ Codice Fiscale: _____ (Cognome, Nome)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
8) Data presunta di **inizio lavori**: ____ / ____ / _____
9) **Durata** presunta dei lavori in cantiere gg. _____
10) Numero massimo presunto dei **lavoratori** sul cantiere: N. _____
11) N. previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere N. _____
12) Ammontare complessivo presunto dei lavori: € _____

13) Identificazione delle imprese (o lavoratori autonomi) già selezionati:

13.1 _____ (Denominazione Impresa come da iscrizione CCIAA ovvero Cognome Nome per lavoratori autonomi)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
P. IVA _____
Attività svolta: (attività edili, impiantista elettrico, idrotermosanitario, serramentista, stuccatore, pittura.....)
_____

13.2 _____ (Denominazione Impresa come da iscrizione CCIAA ovvero Cognome Nome per lavoratori autonomi)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
P. IVA _____
Attività svolta: (attività edili, impiantista elettrico, idrotermosanitario, serramentista, stuccatore, pittura.....)
_____

13.3 _____ (Denominazione Impresa come da iscrizione CCIAA ovvero Cognome Nome per lavoratori autonomi)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
P. IVA _____
Attività svolta: (attività edili, impiantista elettrico, idrotermosanitario, serramentista, stuccatore, pittura.....)
_____

13.4 _____ (Denominazione Impresa come da iscrizione CCIAA ovvero Cognome Nome per lavoratori autonomi)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
P. IVA _____
Attività svolta: (attività edili, impiantista elettrico, idrotermosanitario, serramentista, stuccatore, pittura.....)
_____

13.5 _____ (Denominazione Impresa come da iscrizione CCIAA ovvero Cognome Nome per lavoratori autonomi)
_____ N. tel./cell._____ (Indirizzo: via, N. Civico, Comune, Provincia)
P. IVA _____
Attività svolta: (attività edili, impiantista elettrico, idrotermosanitario, serramentista, stuccatore, pittura.....)
_____

Firma del committente o del Responsabile dei lavori
_____

NOTA:
1) Per i punti 3 (Committente), 5 (Responsabile lavori), 6 e 7 (Coordinatori) compilare tante volte la voce quante le persone / Aziende / Enti che rivestono tale ruolo ();
2) Per i punti 3 (Committente), 5 (Responsabile lavori), 6 e 7 (Coordinatori) e 13 (Imprese / lavoratori autonomi) è sufficiente anche riportare, in maniera leggibile, un timbro contenente tutti i dati richiesti;
3) NOTA COMMITTENTE: Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
4) AGGIORNAMENTO da effettuarsi nei casi previsti dalla norma ed in particolare se variano le indicazioni contenute nelle voci di cui ai punti 3,4,5,6,7 e 13.1 (Impresa appaltatrice principale).

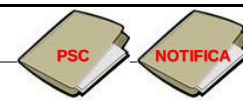

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 10

10. In ASSENZA del PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all'articolo 100 o del FASCICOLO di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in ASSENZA di NOTIFICA di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in ASSENZA del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA delle imprese o dei lavoratori autonomi, **È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO**.

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

La mancata trasmissione non è più sanzionata ma quanto previsto non ha alcuna efficacia

Ancora un obbligo per il committente

D.Lgs **81/08**
Art. **101**
comma **1**

Il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI TRASMETTE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE INVITATE a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

IN CASO DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA SI CONSIDERA TRASMISSIONE LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO A TUTTI I CONCORRENTI ALLA GARA DI APPALTO.

In fase esecutiva è un giochino a tre

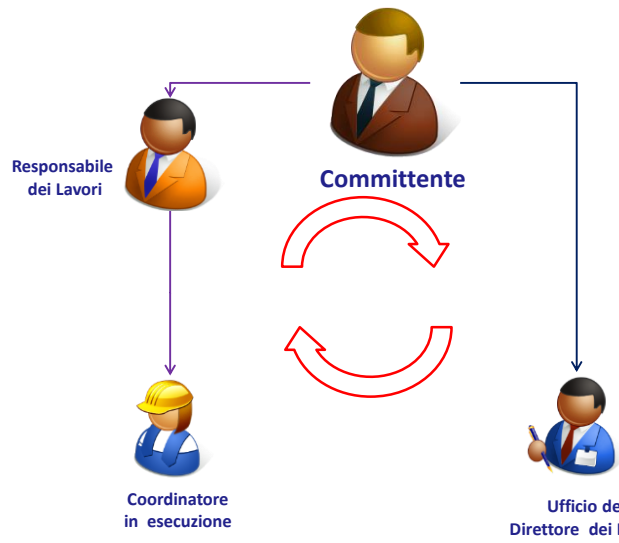

UFFICIO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 123, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 147
Comma 1

1. Per il **COORDINAMENTO**, la **DIREZIONE** ed il **CONTROLLO TECNICO-CONTABILE** dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un **UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI**, costituito da un **DIRETTORE DEI LAVORI** ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da **uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.**

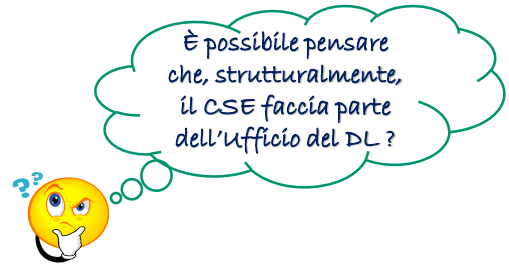

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 124, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 148
Comma 4

4. Al **DIRETTORE DEI LAVORI** fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

c) **PROVVEDERE ALLA SEGNALAZIONE al responsabile del procedimento, DELL'INOSSERVANZA**, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'**ARTICOLO 118, COMMA 4**, del codice.

D.Lgs 163/06
Art. 118
Comma 4

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. **L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**; la stazione appaltante, **SENTITO IL DIRETTORE DEI LAVORI, IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

D.Lgs 81/08
Art. 100
Comma 6 bis

6-bis. Il **COMMITTENTE** *o il responsabile dei lavori*, se nominato, **ASSICURA L'ATTUAZIONE** degli **OBBLIGHI** a carico del **DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA** previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'**ARTICOLO 118, COMMA 4**, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 124, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 148
Comma 1

1. Il direttore dei lavori CURA che i LAVORI cui è preposto siano ESEGUITI a **REGOLA D'ARTE** ed in **CONFORMITÀ** del PROGETTO e del CONTRATTO.

D.Lgs 81/08
Art. 100
Comma 2

Il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO **È PARTE INTEGRANTE** del CONTRATTO di appalto.

Possiamo dire che in caso di gravi inadempienze del Coordinatore il DL deve intervenire come garante del contratto ?

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 124, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 148
Comma 2

2. Il **DIRETTORE DEI LAVORI** ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed **INTERLOQUISCE IN VIA ESCLUSIVA CON L'ESECUTORE** in merito agli aspetti **TECNICI** ed **ECONOMICI** del contratto.

D.Lgs 81/08
Art. 100
Comma 5

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. **IN NESSUN CASO LE EVENTUALI INTEGRAZIONI POSSONO GIUSTIFICARE MODIFICHE O ADEGUAMENTO DEI PREZZI PATTUITI.**

Possiamo quindi dire che le modifiche al PSC coinvolgono sia il CSE che il DL per lo meno per la verifica degli aspetti economici ?

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 129, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 148
Comma 4

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

a) **VERIFICARE PERIODICAMENTE** il **POSSESSO** e la **REGOLARITÀ** da parte dell'esecutore e del subappaltatore della **DOCUMENTAZIONE** prevista dalle leggi vigenti in materia di **OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI;**

D.Lgs 81/08
Art. 90
Comma 9

9. Il **COMMITTENTE** o il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) **VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE** delle imprese **AFFIDATARIE**

b) **CHIEDE** alle imprese **ESECUTRICI** .....

Anche su questo aspetto credo che sia "conveniente" una collaborazione, ancorché non prevista, con il CSE !

Quindi possiamo dire che è fondamentale anche per le "questioni economiche" la collaborazione tra Committenza, Direttore dei Lavori e Coordinatore !

COMPITI DEI DIRETTORI OPERATIVI

(art. 125, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 149
Comma 2

2. Ai **DIRETTORI OPERATIVI POSSONO** essere **AFFIDATI** dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti **COMPITI:**

c) **CURARE** l'aggiornamento del **CRONOPROGRAMMA** generale e particolareggiato dei lavori e **SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE** al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

D.Lgs 81/08
Allegato XV
Punto 2.3.3.

2.3.3. Durante i **PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO** dovuto ad interferenze di lavoro, il **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE** verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, **AGGIORNANDO IL PIANO ED IN PARTICOLARE IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**, se necessario.

COMPITI DEGLI ISPETTORI DI CANTIERE

(art. 126, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 150
Comma 2

2. Agli **ISPETTORI DI CANTIERE POSSONO** essere **AFFIDATI,** fra gli altri, i seguenti **COMPITI** :

.....

h) **L'ASSISTENZA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

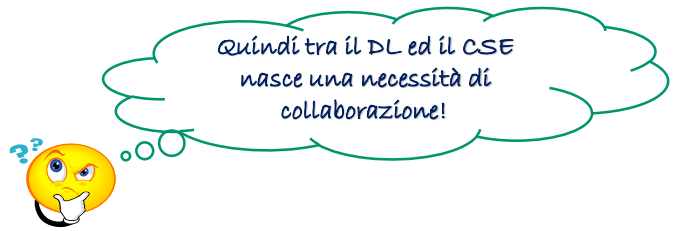

SICUREZZA NEI CANTIERI

(art. 127, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 151
Comma 2

1. Le **FUNZIONI** del **COORDINATORE** per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri **POSSONO** essere **SVOLTE** dal **DIRETTORE LAVORI**, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.

   Nell'eventualità che il **DIRETTORE DEI LAVORI NON SVOLGA LE FUNZIONI** di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, **LE STAZIONI APPALTANTI PREVEDONO** la presenza di almeno **UN DIRETTORE OPERATIVO**, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che **SVOLGA LE FUNZIONI DI COORDINATORE** per l'esecuzione dei lavori.

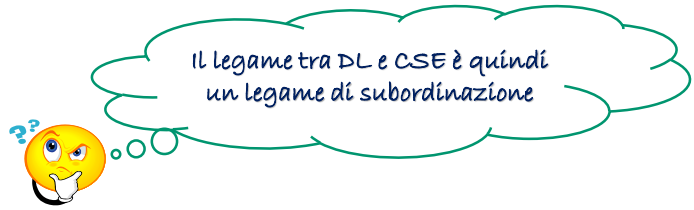

Il tutto è avvalorato dall'articolo 151

SICUREZZA NEI CANTIERI

(art. 127, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 151
Comma 2

2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il **COORDINATORE** per **L'ESECUZIONE** dei lavori **ASSICURA** altresì il **RISPETTO** delle disposizioni di cui all'articolo **131, COMMA 2, DEL CODICE.**

D.Lgs 163/06
Art. 131
Comma 2

2. Entro **TRENTA** giorni **DALL'AGGIUDICAZIONE**, e comunque prima della consegna dei lavori, **L'APPALTATORE** od il concessionario redige e **CONSEGNA** ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del **PIANO** di **SICUREZZA** e di coordinamento
b) un **piano di sicurezza SOSTITUTIVO** del piano di sicurezza e di coordinamento
c) un piano **OPERATIVO** di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - III lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

Come dice il suo stesso nome il ***PSS, o Piano Sostitutivo di Sicurezza***, è un documento sostitutivo del il piano di sicurezza e di coordinamento tipico degli appalti pubblici svolti da un'unica impresa.

Il PSS è obbligatorio nei casi in cui non sussiste l'obbligo di redazione del PSC.

Il PSS deve contenere gli stessi elementi del PSC, fatta esclusione dei costi della sicurezza e la sua valutazione si limita ai lavoratori di un'unica impresa. I suoi contenuti minimi sono riportati all'Allegato XV del d.lgs. 81/08.

il d.lgs. 81/08 non sancisce l'obbligo del PSS, ma indica solo i contenuti minimi nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi della normativa relativa agli appalti pubblici.

L'utilità del PSS

Il PSS è un ***documento molto utile*** nei cantieri con un'unica impresa per i seguenti motivi:

- nel caso in cui all'appalto si aggiungano altre imprese, attingendo al PSS sarà più facile approntare il PSC;
- nel caso in cui l'appalto si svolga in un contesto complesso e con rischi ingenti per la sicurezza, il PSS si rivela un documento più solido ed efficace del POS.

SICUREZZA NEI CANTIERI

(art. 127, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 151
Comma 3

3. I **PROVVEDIMENTI** di cui all'articolo **92**, comma 1, lettera **E)**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **SONO COMUNICATI ALL'AUTORITÀ** da parte del responsabile del procedimento.

D.Lgs 81/08
Art. 92
Comma 1

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

… … … …

e) **SEGNALA** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, **E PROPONE** la **SOSPENSIONE** dei lavori, **L'ALLONTANAMENTO** delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la **RISOLUZIONE** del contratto.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

(art. 128, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 152
Comma 2

2. Nell'ambito delle **DISPOSIZIONI DI SERVIZIO** impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo **L'EMANAZIONE DI ORDINI DI SERVIZIO** all'esecutore in ordine agli aspetti **TECNICI** ed **ECONOMICI** della gestione dell'appalto.

D.Lgs 81/08
Allegato XV
Punto 2.3.5.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, **INDICA LA RELATIVA CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE** e le modalità di verifica..

D.P.R. 207/10
Art. 153
Comma 3

GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA

(art. 129, D.P.R. n. 554/1999)

3. **IL DIRETTORE DEI LAVORI COMUNICA ALL'ESECUTORE il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,**

D.P.R. 207/10
Art. 154
Comma 1

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 130, D.P.R. n. 554/1999)

1. **Il processo VERBALE DI CONSEGNA CONTIENE i seguenti elementi:**

c) **la DICHIARAZIONE che L'AREA su cui devono eseguirsi i lavori È LIBERA DA PERSONE E COSE e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo STATO ATTUALE è tale da non IMPEDIRE L'AVVIO e la prosecuzione dei lavori.**

E' necessaria la presenza del CSE alla consegna dei lavori ?

D.P.R. 207/10
Art. 155
Comma 1

DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

(art. 131, D.P.R. n. 554/1999)

1. **IL DIRETTORE DEI LAVORI È RESPONSABILE della CORRISPONDENZA del verbale di consegna dei lavori ALL'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI**

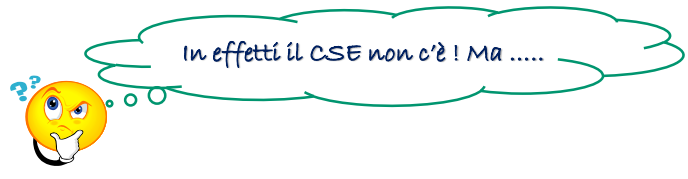

Infatti dobbiamo ricordarci che il CSE

D.Lgs 81/08
Art. 92
Comma 1

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

a) **VERIFICA**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **L'APPLICAZIONE**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, **DELLE DISPOSIZIONI** loro pertinenti **CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO** di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

D.Lgs 81/08
Allegato XV
Punto 2.1.2.

2.1.2. **IL PSC CONTIENE** almeno i seguenti elementi:

c) una **RELAZIONE** concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con **RIFERIMENTO ALL'AREA** ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le **SCELTE PROGETTUALI** ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in **RIFERIMENTO**:

1) **ALL'AREA DI CANTIERE**, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;

La sospensione dei lavori

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 133, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 158
Comma 1

1. Qualora **CIRCOSTANZE SPECIALI IMPEDISCANO IN VIA TEMPORANEA** che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, **IL DIRETTORE DEI LAVORI NE ORDINA LA SOSPENSIONE**, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

D.P.R. 207/10
Art. 158
Comma 2

3. **IL DIRETTORE DEI LAVORI, CON L'INTERVENTO DELL'ESECUTORE** o di un suo legale rappresentante, **COMPILA IL VERBALE** di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

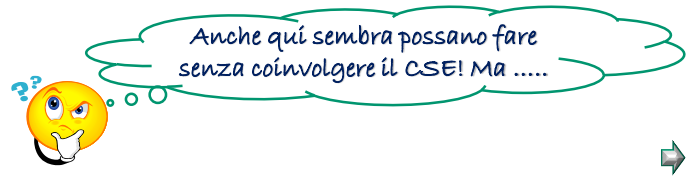

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 133, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 158
Comma 4

4. **Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e LE CAUTELE ADOTTATE AFFINCHÉ ALLA RIPRESA LE STESSE POSSANO ESSERE CONTINUATE ED ULTIMATE SENZA ECCESSIVI ONERI la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.**

D.Lgs 81/08
Allegato XV
Punto 2.3.4.

LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

D.Lgs 81/08
Art. 137
Comma 1

1. **Il PREPOSTO, ad intervalli periodici o DOPO violente perturbazioni atmosferiche o PROLUNGATA INTERRUZIONE DI LAVORO deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.**

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 133, D.P.R. n. 554/1999)

D.P.R. 207/10
Art. 158
Comma 5

5. **NEL CORSO DELLA SOSPENSIONE, IL DIRETTORE DEI LAVORI DISPONE VISITE AL CANTIERE** ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, **ACCERTANDO LE CONDIZIONI** delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori

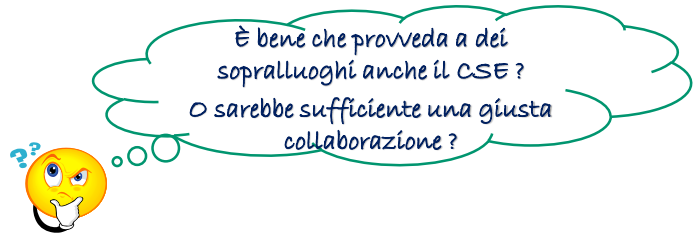

D.Lgs 81/08
Art. 92
Comma 1

1. **Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:**

…….

f) SOSPENDE, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, LE SINGOLE LAVORAZIONI fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 24.26 e 21 d.m. ll.pp.n. 154/2000)

D.P.R. 207/10
Art. 158
Comma 5

1. **È ammessa la SOSPENSIONE dei lavori, ORDINATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, O DI ALTRE CIRCOSTANZE SPECIALI che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.**

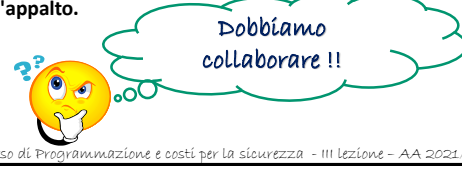

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 24.26 e 21 d.m. ll.pp.n. 154/2000)

D.P.R. 207/10
Art. 159
Comma 8-10

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la P R O R O G A .

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, SENTITO IL DIRETTORE DEI LAVORI, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

(art. 24.26 e 21 d.m. ll.pp.n. 154/2000)

D.P.R. 207/10
Art. 159
Comma 12

12. L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, appena avvenuta, È COMUNICATA DALL'ESECUTORE PER ISCRITTO AL DIRETTORE DEI LAVORI, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

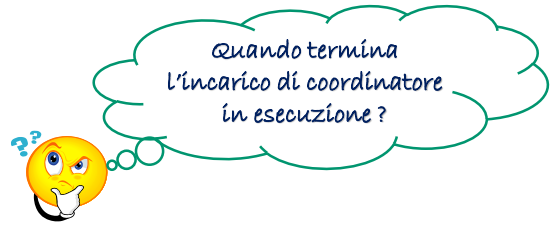

DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE

(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

D.P.R. 207/10
Art. 162
Comma 4

4. Possono formare OGGETTO DI PROPOSTA le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso E CHE MANTENGONO INALTERATE il tempo di esecuzione dei lavori e LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORATORI. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

D.Lgs 81/08
Art. 100
Comma 5

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

(art. 138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

D.P.R. 207/10
Art. 165
Comma 1

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono SINISTRI ALLE PERSONE, o danni alle proprietà, IL DIRETTORE DEI LAVORI COMPILA APPOSITA RELAZIONE DA TRASMETTERE SENZA INDUGIO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO indicando il fatto e le presumibili cause ED ADOTTA gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Grazie dell'attenzione